

Pratiche commerciali sleali nella filiera agro-alimentare (UTPs)

Esito dell'accordo inter-istituzionale

Ufficio Paolo De Castro

Nel corso delle negoziazioni inter-istituzionali in merito alla proposta di Direttiva della Commissione europea che vieta determinate pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, il Parlamento europeo ha ottenuto un numero significativo di modifiche al testo, che migliorano considerevolmente la protezione degli agricoltori e delle piccole, medie e medio-grandi imprese agro-alimentari.

- Vale la pena ricordare che si tratta di un'armonizzazione minima, pertanto gli Stati membri possono prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione nelle loro legislazioni nazionali.
- Al fine di una protezione rafforzata per i fornitori, così come per le micro, piccole, medie e medio-grandi imprese, viene introdotto un approccio dinamico che espande notevolmente il numero di acquirenti vincolati dalla Direttiva. La proposta della Commissione prevedeva una protezione verso i soli acquirenti con fatturati superiori ai 50 milioni di euro. L'approccio dinamico, invece, suddivide tutti gli operatori nelle 6 categorie di fatturato (da 0 a 2 milioni, da 2 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni, da 50 a 150 milioni, da 150 a 350 milioni, da 350 milioni in poi): ogni fornitore sarà protetto nel caso in cui il proprio acquirente rientri in una classe di fatturato superiore. Questo risultato aumenta quindi di 7 volte la proposta iniziale della Commissione europea che fissava il limite massimo per la protezione dei fornitori a 50 milioni di fatturato.
- Viene aumentato in modo significativo il numero di pratiche sleali, con 8 ulteriori pratiche (6 sempre vietate e due cosiddette grigie) rispetto alle 8 iniziali proposte dalla Commissione. Queste sono: 1. il termine di pagamento a 60 giorni per i prodotti non deperibili, 2. il pagamento per servizi non resi, 3. l'obbligatorietà di un contratto scritto se richiesto dal fornitore, 4. il divieto di abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell'acquirente, 5. il divieto di ritorsioni commerciali o anche solo

la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva, 6. il divieto di pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso. Le due pratiche addizionali grigie, e quindi vietate se non concordate in modo trasparente e prima dell'inizio dell'accordo di fornitura oltre alle due grigie sono: 1. il divieto di trasmettere al fornitore i costi di advertising, in aggiunta a quelli promozionali e di marketing proposti dalla Commissione, 2. il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato.

Le otto pratiche proposte dalla Commissione si suddividono in 4 nere (1. ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni), 2. modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura, 3. cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso, 4. pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all'acquirente) e 4 grigie (1. restituzione dei prodotti invenduti, 2. pagamenti per poter diventare fornitore o per altri servizi non richiesti, 3. pagamenti per spese promozionali, 4. pagamenti per spese pubblicitarie).

- Vengono poi rafforzate molte delle pratiche iniziali proposte dalla Commissione, come l'inserimento del preavviso di minimo 30 giorni per le cancellazioni degli ordini, il divieto di qualsiasi modifica unilaterale dell'ordine, indipendentemente dal fatto che sia retroattiva o meno, o il divieto di imposizione non solo da parte dell'acquirente, ma anche da parte delle centrali d'acquisto, di costi e servizi non richiesti.
- **L'accordo migliora anche l'equità a livello globale. Oltre all'inclusione di fornitori stranieri, sono ora coperti anche gli acquirenti residenti in Paesi terzi.** Il Parlamento aveva chiesto questo punto per evitare eventuali triangolazioni da parte degli acquirenti che potrebbero avere o decidere di spostare la propria sede legale o centrale d'acquisto al di fuori dell'Unione, pur mantenendo la propria rete distributiva in Europa, per eludere tale Direttiva.

- Al fine di garantire la confidenzialità delle denunce, e soprattutto dei denunciati (spesso scoraggiati nel procedere dal cosiddetto 'fear factor', la paura di eventuali ritorsioni da parte dei propri clienti), viene **difesa la confidenzialità del fornitore durante la procedura investigativa, non solo in merito alla sua identità, ma anche a tutte le altre informazioni che il fornitore stesso individua come sensibili. Sulla stessa linea, viene data la possibilità alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni di rappresentanza di presentare denuncia all'autorità di contrasto a nome dei propri soci, garantendo ulteriormente l'anonimato del denunciante. Anche le organizzazioni non governative potranno sporgere una denuncia su richiesta di un fornitore.**
- Viene data la possibilità al fornitore di decidere a quale autorità di contrasto rivolgersi (e che sarà responsabile per l'indagine): se a quella del proprio Stato membro o a quella dello Stato membro dell'acquirente, di modo che possa essere scelta la legislazione nazionale più appropriata alle sue necessità.
- Viene chiarita ulteriormente la finalità della direttiva, includendo una **definizione generale di pratiche commerciali sleali** sia nell'articolo che nei considerando, alla quale i vari Stati membri potranno ricorrere per estendere a livello nazionale la lista di pratiche vietate.
- Oltre a rafforzare i poteri e le risorse per le autorità di contrasto nazionali previsti dalla proposta della Commissione, vengono inseriti anche alcuni obblighi minimi sia da un punto di vista temporale che procedurale (obbligo di agire) per garantire il massimo di certezza giuridica ed evitare quanto successo in alcuni Stati membri che, seppur dotati di legislazioni avanzate in materia, le hanno lasciate largamente inapplicate. In più, proprio per evitare la mancata implementazione da parte delle autorità nazionali, si prevede che queste autorità possano essere più di una, di modo da garantire una maggiore efficacia dell'attività di contrasto.

- Sono poi stati inseriti poteri rafforzati per le autorità di contrasto quali il potere di avviare **provvedimenti provvisori** e di effettuare **ispezioni** a sorpresa sul luogo nell'ambito di un'indagine.
- È stato inserito anche l'impegno da parte della Commissione di realizzare uno studio sugli effetti delle centrali di acquisto sul funzionamento della filiera agro-alimentare, che servirà come base della futura revisione della Direttiva.
- Viene rafforzata la cooperazione tra le autorità nazionali, che dovranno incontrarsi almeno una volta all'anno al fine di discutere le proprie buone pratiche, analizzare eventuali sviluppi di nuove UTPs nella filiera e, insieme alla Commissione, adottare raccomandazioni al fine di garantire un'applicazione della Direttiva il più omogenea possibile a livello UE. In più, la Commissione creerà un sito web tramite il quale si possano avere in modo chiaro tutte le informazioni necessarie in merito alle singole autorità di contrasto nazionali.
- Viene poi inserita la possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi di mediazione tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere a una denuncia.
- Data la velocità con cui nuove pratiche commerciali potrebbe emergere, è stato inserito l'obbligo per la Commissione di valutare, entro quattro 4 anni, l'applicazione della Direttiva ed eventualmente di proporre una revisione.

Questa direttiva rappresenta quindi un'opportunità unica per fornire agli agricoltori e produttori agro-alimentari europei gli strumenti per far fronte a mercati sempre più volatili, tutelando la sostenibilità economica, sociale ed ambientale della catena di approvvigionamento alimentare.